

## **Stalking - Cassazione Penale: gli atti di bullismo integrano il reato di atti persecutori se costringono il compagno a cambiare scuola**

14 Settembre 2018  
Alessia Noce, ELSA

La Cassazione con una recente pronuncia ha fornito un importante spunto di riflessione chiarendo la relazione che sussiste tra atti di bullismo e stalking, **confermando la condanna di due minori che per tutto l'anno scolastico avevano vessato un compagno di classe, producendo nella vittima uno stato di ansia e di paura per la propria incolumità, costringendola ad interrompere la frequenza scolastica. Tali condotte integrerebbero correttamente il reato di atti persecutori (stalking).**

### **La vicenda**

Nel caso in esame due minori avevano posto in essere, in danno di un compagno di scuola, una pluralità di condotte vessatorie, costringendo la vittima ad interrompere la frequenza scolastica, e infine, a cambiare scuola. Tali condotte determinavano un'evidente alterazione delle condizioni di vita del minore accompagnato da un perdurante stato di ansia e di paura per la propria incolumità.

La Corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui il Tribunale per i minorenni di Catania aveva condannato i due imputati in relazione ai reati di lesione personali aggravate, percosse e atti persecutori. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati proponevano ricorso in Cassazione.

### **La decisione**

A parere del giudice di legittimità i motivi di impugnazione avanzati dai ricorrenti risultano generici, non specifici e meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. Con essi i ricorrenti hanno proposto una mera rivalutazione delle risultanze probatorie, compito non rimesso alla corte, che non può reinterpretare gli elementi di prova valutati dal Giudice di merito ai fini della decisione.

Altresì è apparsa inutile la difesa dei due ricorrenti che aveva provato a minimizzare l'accaduto evidenziando che la vittima avrebbe lasciato l'istituto scolastico non a causa delle condotte degli imputati, bensì per decisione dei genitori di denunciare la scuola.

Piuttosto per la Cassazione appare del tutto condivisibile e puntuale il percorso argomentativo seguito dal giudice di secondo grado con riferimento **alla ritenuta sussistenza dei reati contestati**, sottolineando **che la pluralità delle condotte vessatorie avrebbero determinato un'evidente alterazione delle condizioni di vita del minore, integrando**, correttamente, **la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 612-bis del Codice Penale (Atti persecutori)**, unitamente all'accertato stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica, insorto nel minore.

Inoltre secondo la Cassazione, la Corte Territoriale avrebbe fornito un'esauriente risposta a tutti i rilievi

difensivi, ponendo a fondamento della sua decisione la narrazione della persona offesa, sottoposta a specifica verifica e individuando importanti elementi di riscontro alla narrazione di quest'ultima (testimonianze dei compagni di classe, video registrati con i telefonini).

I giudici hanno sottolineato, poi, la gravità dei fatti posti in essere nonché l'assenza di un processo di maturazione e di rivisitazione critica del proprio operato da parte degli imputati *“i quali, continuando ad affermare che la persona offesa è stata vittima di scherzi, dimostrano di non aver compreso la gravità della propria condotta”*.

Pertanto, alla luce di tali evidenze, il ricorso dei due ricorrenti è stato rigettato.

**(Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 11 giugno 2018, n. 26595)**

**TAG:** *bullismo, lesioni personali, Stalking, Diritti della persona, penale, Procedura penale*

---

### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*